

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 11643 del 17/07/2017 BOLOGNA

- Proposta:** DPG/2017/11578 del 07/07/2017
- Struttura proponente:** SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
- Oggetto:** AFFIDAMENTO AL RTI TRA WEBKORNER S.R.L. E DNA SERVIZI INFORMATICI S.R.L. DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO CLIENT DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (EX LOTTO 4) AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2, DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA DELIBERA DELLA G.R. N. 2429/2016 E S.M. E DELLA DETERMINAZIONE N. 10778/2017. CIG 70967810F3, CUP E31B17000200002
- Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO ICT REGIONALE
in sostituzione della Responsabile del Servizio ICT Regionale Dott.ssa Stefania Papili, come disposto dalla nota del Direttore generale PG/2017/0434271 del 12/06/2017 Dirigente professional PRESIDIO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO APPLICATIVO, NADIA FILITERI
- Firmatario:** NADIA FILITERI in qualità di Dirigente professional
- Parere di regolarità amministrativa:** CESARI GRAZIA espresso in data 07/07/2017
- Parere di regolarità contabile:** PIGNATTI ONELIO espresso in data 13/07/2017

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., per quanto applicabile;
- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi" e s.m.;
- la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;
- la delibera della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011, avente ad oggetto: "Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali";
- la circolare prot. NP/2011/6914 del 10 giugno 2011, riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 21;
- l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e successive modifiche;
- il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;
- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche;
- l'art. 9-bis del D.L. 179 del 18 ottobre 2012, così come convertito con modificazione nella Legge 221 del 17 dicembre 2012 (pubblicata in G.U. n. 294 del 18.10.2012, S.O. n. 208), recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- il D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 "Attuazione della direttiva

2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.;

- la delibera della Giunta regionale n. 1662 del 13 novembre 2012 ad oggetto "Primi adeguamenti della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 in materia di acquisizione di beni e servizi";
- l'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per oggetto "Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art. 31, comma 7, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2103;
- la circolare prot. PG/2013/0208039 del 27/08/2013 avente per oggetto "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC" del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013";
- il D.lg. 24 aprile 2014, n. 66, "Misure per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89;
- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale prot. PG/2015/72809 del 05.02.2015 avente ad oggetto: " Il meccanismo fiscale dello split payment";
- il D.P.R. 1972, n. 633 relativo all'"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i.;
- l'art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (c.d. "split payment") che stabilisce, per le amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le amministrazioni stesse devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;
- la Legge 244/2007 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", art. 1, commi dal 209 al 214 e il D.M. 3 aprile 2013, n.55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- la circolare del Servizio Gestione della spesa regionale prot. PG/2015/200894 del 26/03/2015 avente ad oggetto: "La fatturazione elettronica nell'Amministrazione Pubblica";
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015;
- il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

- la Delibera della G.R. n. 702 del 16 maggio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";
- la Delibera di Giunta n. 121 del 6/02/2017 avente ad oggetto "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- la Delibera di Giunta n. 1107 del 11/7/2016 avente ad oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase di riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015";
- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Direttore generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica, dott. Lorenzo Broccoli, del 30/06/2014, prot. PG/2014/0248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n.190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" e la DGR n. 421/2014 di approvazione del Codice di Comportamento della Regione Emilia Romagna, in particolare, gli artt. 2, 7 e 13;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 831/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali convenzionati" (PTPC);
- la D.G.R. n.966/2014 "Approvazione del patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali";

Richiamata la determinazione a contrarre della Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica n. 10778 del 30 giugno 2017, con la quale:

- si è dato atto che si intende aderire per il lotto 3, alla Convenzione Intercent-ER già in programmazione di atti per il 2018;
- si è dato atto inoltre che si intende aderire alla Convenzione Consip "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro" , CIG 6529743263;
- è stato stabilito, al fine di assicurare la continuità di servizi, di attivare le procedure per l'affidamento

diretto, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D. Lgs. n. 50/2016, dei servizi oggetto dei lotti 3, 4, 6 e 7 alle Società fornitrici dei medesimi, individuate dalle determinazioni del Responsabile del Servizio Sistema Informativo-Informatico regionale n. 8228/2015, n. 8120/2015, n. 8203/2015 e n. 8166/2015, dando atto che la durata di tali affidamenti avrà inizio alla data di sottoscrizione dei relativi contratti e avrà termine:

- per il lotto 3, il 31 dicembre 2017;
 - per il lotto 4, il 30 settembre 2017;
 - per il lotto 6, il 30 settembre 2017;
 - per il lotto 7, il 30 settembre 2017;
- si è dato atto che nel rispetto degli indirizzi organizzativi e funzionali fissati con delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i.:
- secondo quanto stabilito della lettera del Direttore generale alle "Risorse, Europa, innovazione e istituzioni" prot. NP.2017.13169 del 22 giugno 2017 il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Stefania Papili, Responsabile del Servizio ICT regionale;
 - il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente è la Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica (cfr. al punto 139, lett. d.1 e al punto 140 della DGR 2416/2008 e ss.mm. e all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 622/2016 e s.m. in riferimento alla declaratoria del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, codice 00000434);
 - la Responsabile del Servizio ICT regionale provvederà, con proprio atto, alle necessarie registrazioni contabili nel rispetto della legge regionale n.40/2001, per quanto applicabile, del D. Lgs. 118/2011 e della DGR di programma della spesa n. 2429/2016 (cfr. il punto 136 e 199 della DGR n. 2416/2008);
- di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., ad assumere la prenotazione della spesa complessiva di Euro 1.508.116,96, Iva compresa, così ripartita e registrata, per la parte che qui rileva, e cioè relativamente al lotto 4, per Euro 165.000,00 al n. 383 sul Capitolo di spesa 3902 "Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004, n. 11" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con delibera della G.R. n. 2338/2016";

Rilevata pertanto la necessità di garantire la continuità dei servizi di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro client della Giunta della Regione Emilia-Romagna (ex Lotto 4),

come meglio specificato successivamente, per il periodo che va sino al completamento delle procedure di presa in carico da parte dei nuovi gestori della Convenzione Consip cui si intende aderire, ovvero sino al 30 settembre 2017;

Considerato:

- l'offerta presentata dal R.T.I. fra WEBKORNER S.R.L. di Montevarchi (AR) (Mandataria) e DNA SERVIZI INFORMATICI S.R.L. di Marzabotto (BO) (Mandante), su richiesta di questo Servizio e trattenuto agli atti con PG 378802/2015 di seguito sinteticamente riportata:

Tipologia strumento in manutenzione	Prezzo mensile unitario offerto	Prezzo annuo unitario offerto
PC desktop (comprensivo di monitor)	€ 1,25	€ 15,00
Pc portatile (comprensivo di eventuale monitor e tastiera aggiuntiva)	€ 2,00	€ 24,00
Stampanti individuali	€ 1,70	€ 20,40
Stampanti di rete e plotter	€ 6,50	€ 78,00
Periferiche	€ 1,00	€ 12,00
Servizi IMAC stimati	Prezzo mensile unitario offerto	
Servizi IMAC di installazione di PC e portatili	€ 81,60	
Servizi IMAC di installazione periferiche varie e monitor aggiuntivi	€ 38,91	
Servizi IMAC di installazione stampanti di rete e plotter	€ 60,25	
Servizi IMAC di spostamento attrezzature	€ 34,65	
Servizi IMAC di dismissione attrezzature tramite donazione	€ 12,30	
Servizi IMAC di revisione ergonomica delle postazioni di lavoro informatiche	€ 10,00	

Descrizione della figura richiesta	Prezzo annuale unitario offerto senza IVA
Per servizi di assistenza Tecnico specialista di help	€ 45.617,00

desk di 2° livello	
Coordinatore e dispatcher	€ 62.500,00

- la comunicazione da parte della capogruppo mandataria del R.t.i Webkerner S.r.l., agli atti dell'Amministrazione con PG/201/0428555 del 09/06/2017, di conferma di disponibilità a prestare servizi finalizzati alla gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro client della Giunta della Regione Emilia-Romagna, come da offerta PG 378802/2015, mantenendo la composizione e le stesse percentuali di RTI come previsto nell'atto notarile Rep. n. 52.824, raccolta n. 25.427, del 28 maggio 2013, registrato presso il competente ufficio territoriale di Bologna 2 dell'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 29 maggio 2013 al n. 8764, serie 1T avanti al Notaio Rita Merone, Notaio in Bologna e cioè :

50,34% Webkerner srl

49,66 % DNA Servizi Informatici srl

Valutato che i fabbisogni espressi da questo Servizio relativi a:

- Servizi di manutenzione delle postazioni di lavoro: PC, periferiche locali e di rete, stampanti;
- Servizi IMAC (Install, Move, Add, Change) e relativa logistica per le postazioni di lavoro;
- Servizio di assistenza specialistico di secondo livello per l'area client;
- Servizi di supporto una tantum sulle postazioni di lavoro client.

sono pari ad una spesa complessiva di Euro 135.231,66 oltre ad Euro 29.750,97 per Iva 22 %, per un importo totale di Euro 164.982,63, come di seguito dettagliati:

Tipologia strumento in manutenzione	Prezzo mensile unitario offerto	QTA servizi stimati nel periodo di durata contrattuale	Importo totale (IVA esclusa)
PC desktop (comprensivo di monitor)	€ 1,25	8.400	€ 10.500,00
Pc portatile (comprensivo di eventuale monitor e tastiera aggiuntiva)	€ 2,00	2.400	€ 4.800,00
Stampanti individuali	€ 1,70	516	€ 877,20
Stampanti di rete e plotter	€ 6,50	675	€ 4.387,50
Periferiche	€ 1,00	300	€ 300,00
Sub TOTALE			€ 20.864,70

Servizi IMAC stimati e figure professionali richieste	Quantità stimata nel periodo di durata contrattuale	Prezzo unitario offerto	Importo totale offerto (IVA esclusa)

Servizi IMAC di installazione di PC e portatili	42	€ 81,60	€ 3.427,20
Servizi IMAC di installazione periferiche varie e monitor aggiuntivi	30,75	€ 38,91	€ 1.196,48
Servizi IMAC di installazione stampanti di rete e plotter	7,5	€ 60,25	€ 451,88
Servizi IMAC di spostamento attrezzature	60	€ 34,65	€ 2.079,00
Servizi IMAC di dismissione attrezzature tramite donazione	8	€ 12,30	€ 98,40
Servizi IMAC di revisione ergonomica delle postazioni di lavoro informatiche	25,5	€ 10,00	€ 255,00
Tecnico specialista di help desk di 2° livello	8	€ 45.617,00 (annuale)	€ 91.234,00
Coordinatore e dispatcher	0,25	€ 62.500,00 (annuale)	€ 15.625,00
Sub TOTALE			€ 114.366,96

TOTALE IVA esclusa			€ 135.231,66
IVA 22%			€ 29.750,97
TOTALE IVA inclusa			€ 164.982,63

Ritenuto quindi di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D. Lgs. n. 50/2016 la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro client della Giunta della Regione Emilia-Romagna, di cui all'ex lotto 4 al R.T.I. fra WEBKORNER S.R.L. di Montevarchi (AR) (Mandatara) e DNA SERVIZI INFORMATICI S.R.L. di Marzabotto (BO) (Mandante);

Dato atto che i dirigenti responsabili della istruttoria, della decisione e della esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Dato atto che sono stati effettuati, da parte del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, gli opportuni controlli dai quali risulta che non sussistono motivi di esclusione, come stabilito all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che si è provveduto ad acquisire i Documenti unici di regolarità contributiva, attualmente in corso di validità, trattenuti agli atti del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, dai quali risulta che le ditte sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto di approvare, al fine di regolare i rapporti tra le parti, il contratto allegato - con rispettivamente allegato il patto di integrità, parte integrante e sostanziale della presente

determinazione, dando atto che alla sottoscrizione dello stesso si provvederà ai sensi della normativa regionale vigente in materia di organizzazione e della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., apportando agli stessi ogni utile precisazione che si rendesse necessaria senza alterarne il contenuto sostanziale e avrà durata dall'avvio dell'esecuzione del contratto per una durata che si protrarrà fino al 30 settembre 2017;

Dato atto che:

- il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare alla procedura di acquisizione in oggetto è il 70967810F3;
- l'acquisizione oggetto del presente atto rientra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- il CUP è il E31B17000200002;

Visto il D.lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e s.m., ai sensi del quale la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro, e dunque non è necessaria nel caso di specie;

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 l'Amministrazione non ha redatto il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) in quanto in relazione al caso di specie non sono rilevabili rischi interferenti e ha valutato che i costi della sicurezza sono pari a zero; a tale scopo, l'affidatario si obbliga a produrre tempestivamente e comunque prima della stipulazione del contratto la documentazione che si rendesse necessaria in relazione alla singola tipologia di attività come sopra descritta ovvero alla localizzazione degli interventi nel suo complesso;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019" e s.m.;

Viste, altresì le leggi regionali:

- 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;
- 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- 23 dicembre 2016, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)";
- 23 dicembre 2016, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 164.982,63 Iva compresa trova copertura finanziaria sul Capitolo 3902 "Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004, n. 11", che presenta la necessaria disponibilità, del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, approvato con delibera della G.R. n. 2338/2016;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi principi e postulati in relazione anche all'esigibilità della spesa nell'anno 2017 (scadenza dell'obbligazione) e che pertanto l'impegno di spesa può essere assunto con il presente atto a favore del R.t.i. tra Webkorner S.r.l.(mandataria) con sede legale a Montevarchi(AR) e DNA Servizi Informatici S.r.l.(mandante) con sede legale a Marzabotto(BO), per una spesa complessiva di Euro 135.231,66 oltre ad Euro 29.750,97 per Iva 22%, per un importo totale di Euro 164.982,63 Iva compresa;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in attuazione del presente atto, è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate inoltre le delibere della Giunta regionale:

- n. 270 del 29/2/2016 e n. 622 del 28/04/2016, n. 702 del 16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016, n. 1681/2016, n. 2123 del 05/12/2016 e n. 477 del 10/04/2017;
- n. 2191 del 28 dicembre 2009, recante "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi 2009)";
- n. 1521 del 28 ottobre 2013, avente ad oggetto "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- n. 89 del 30 gennaio 2017, "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- n. 486 del 10 aprile 2017 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Dato atto dei pareri allegati;

d e t e r m i n a

1. di affidare ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D. Lgs. n. 50/2016, della delibera della Giunta Regionale n. 2429/2016 e s.m. (obiettivo ICT 1 attività 3), della determinazione n. 10778/2017, in premessa richiamata, i servizi finalizzati alla gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro client della Giunta della Regione Emilia-Romagna (ex lotto 4), al R.t.i. tra:

- Webkorn S.r.l.(mandataria),
con sede legale in Montevarchi(AR), Via Farnia 2, CAP 52025
Codice Fiscale e P.IVA 05174160480
Capitale Sociale interamente versato Euro 500.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo n. REA AR-134136

e

- DNA Servizi Informatici S.r.l.(mandante),
con sede legale in Marzabotto(BO), Via Caduti Della Libertà
30, CAP 40043
Codice Fiscale e P.IVA 02507911200

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna n. REA BO-
445104

per un importo di Euro 135.231,66 oltre ad Euro 29.750,97 per Iva 22%, per un importo totale di Euro 164.982,63 Iva compresa;

2. di approvare, al fine di regolare i rapporti tra le parti, il contratto allegato, con rispettivamente allegato il patto di integrità, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che alla sottoscrizione dello stesso si provvederà ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., apportando agli stessi ogni utile precisazione che si rendesse necessaria senza alterarne il contenuto sostanziale;

3. di dare atto che il predetto contratto avrà decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni sino al 30 settembre 2017;

4. di imputare la spesa complessiva di Euro 164.982,63 Iva compresa registrata al n. **4357** di impegno sul Capitolo di spesa 3902 "Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004, n. 11" del bilancio finanziario gestionale

2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con delibera della G.R. n. 2338/2016 e s.m. (prenotazione n.383 assunta con determinazione n. 10778/2017);

5. di dare atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e funzionali fissati con DGR n. 2416/2008 e successive modifiche:

- secondo quanto stabilito della lettera del Direttore generale alle "Risorse, Europa, innovazione e istituzioni" prot. NP.2017.13169 del 22 giugno 2017 il Responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Stefania Papili, Responsabile del Servizio ICT regionale
- le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) verranno svolte dalla Responsabilità dirigenziale "Presidio della Governance, del dispiegamento e del supporto dei servizi Ict", dott. Cristiano Annovi;
- il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente è la Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica (cfr. al punto 139, lett. d.1 e al punto 140 della DGR 2416/2008 e ss.mm. e all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 622/2016 e s.m. in riferimento alla declaratoria del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, codice 00000434);

6. di dare atto che:

- il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare alla procedura di acquisizione in oggetto è il 70967810F3;
- l'acquisizione oggetto del presente atto rientra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 3/2003;
- il CUP è E31B17000200002;

7. di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e s.m., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	
1	8	U.1.03.02.19.009	01.3	
Transazioni U.E.	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
8	U1030219009	E31B17000200002	3	3

8. di dare atto che:

- sono stati effettuati, da parte del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, gli opportuni controlli dai quali risulta che non sussistono motivi di esclusione, come stabilito all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che si è provveduto ad acquisire i Documenti unici di regolarità contributiva, attualmente in corso di validità, trattenuti agli atti del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, dai quali risulta che le ditte sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

9. di dare atto che alla liquidazione della somma complessiva di Euro 164.982,63 si provvederà in unica soluzione con proprio atto formale ai sensi della normativa contabile vigente e della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m., per quanto applicabile, dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm. e dall'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, nonché secondo quanto previsto all'art.8 del contratto, sulla base di regolari fatture emesse, conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, successivamente ai certificati di verifica di conformità e di pagamento; il pagamento per parte imponibile verrà effettuato a favore di Webkorner S.r.l., capogruppo mandataria del R.t.i. sopracitato, mentre il pagamento per la quota relativa all'IVA verrà effettuato a favore dell'Agenzia delle Entrate, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG.2015.72809 del 5 febbraio 2015; il pagamento sarà disposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (art. 4, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 231/2002); la fattura dovrà essere inviata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice 00UJHV;

10. di dare atto che:

1. si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, 7° comma del citato D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.;
2. la prenotazione di impegno registrata al n.383 sul Capitolo 3902 anno 2017 con propria determinazione n. 10778/2017 viene ridotta per l'importo di Euro 17,37;

11. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. secondo le indicazioni operative contenute nelle delibere della Giunta regionale n. 89/2017 e n. 486/2017.

Stefania Papili

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO AL R.T.I. FRA WEBKORNER S.R.L. DI MONTEVARCHI (AR) (MANDATARIA) E DNA SERVIZI INFORMATICI S.R.L. DI MARZABOTTO (BO) (MANDANTE) D DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO CLIENT DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (EX LOTTO 4), CUP: E31B17000200002; CIG: 70967810F3

TRA

la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, viale Aldo Moro 52 (Codice fiscale 80062590379), rappresentata - ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e ss. mm. e ii. e della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm. - dalla Dott.ssa, Dirigente Professional "Presidio delle attività di progettazione e sviluppo applicativo", sostituita dalla Responsabile del Servizio ICT Regionale ai sensi di quanto stabilito nella lettera PG/2017/0434271 del 12/06/2017 del Direttore della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, la quale dichiara d'intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione regionale e in esecuzione della determinazione n. 11643 del 17/07/2017

E

Webkornner S.r.l., con sede legale in Via Farnia 2 52025 Montevarchi (AR) Codice Fiscale 05174160480 - Partita Iva 05174160480 Capitale sociale interamente versato: Euro 500.000,00 i.v. R.E.A. AR - 134136, mandataria del Raggruppamento temporaneo di impresa costituito con la mandante DNA Servizi Informatici S.r.l., con sede legale in Via Caduti della Libertà 30, 40043 Marzabotto (BO) Codice Fiscale 02507911200 - Partita Iva 02507911200 Capitale sociale interamente versato: Euro 10.000,00 i.v. R.E.A. BO - 445104, qui rappresentata da (giusta procura Raccolta 25.427 e Rep. n. 52.824 del 28/05/2013 a rogito del notaio Dott. Rita Merone) di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 10778/2017, "Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di assistenza informatica di cui ai lotti 3, 4, 6, 7 approvati con determinazioni n. 8228, 8120, 8203 e 8166 del 2015. C.I.G. 7097070F6C; 70967810F3; 70968509E1; 7096926899" si è provveduto, tra l'altro, ad attivare la procedura per l'acquisizione dei servizi finalizzati alla gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro client della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- Webkornner S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di impresa, su richiesta della Regione Emilia-Romagna, ha presentato, in data 29 maggio 2015, con nostro prot. PG/2015/378802, un'offerta con riferimento alle attività svolte nell'ambito del contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro client della Giunta della Regione Emilia-Romagna - Lotto 4;
- Webkornner S.r.l. ha dato comunicazione, in atti dell'Amministrazione con PG/2017/0428555 del 09/06/2017, di conferma di disponibilità a prestare servizi finalizzati alla gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro client della Giunta della Regione Emilia-Romagna, con le stesse modalità e le stesse tariffe del contratto precedente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, dal Capitolato Tecnico e dalla relativa offerta presentata in sede di gara e dall'offerta tecnica ed economica, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico di cui alla determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 200 del 04 settembre 2012 e quanto dichiarato nell'offerta tecnica ed economica dell'Aggiudicatario sopra citata, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art.2
Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna affida al Fornitore la realizzazione di servizi finalizzati alla gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro client della Giunta della Regione Emilia.

Ai servizi oggetto del presente atto è stato attribuito il Codice unico di progetto E31B17000200002 e il Codice identificativo di gara 70967810F3.

2. In particolare il Fornitore realizzerà i seguenti servizi:

- Servizi di manutenzione delle postazioni di lavoro: PC, periferiche locali e di rete, stampanti;
- Servizi IMAC (Install, Move, Add, Change) e relativa logistica per le postazioni di lavoro;
- Servizio di assistenza specialistico di secondo livello per l'area client;
- Servizi di supporto una tantum sulle postazioni di lavoro client.

pari ad una spesa complessiva di Euro 135.231,66 oltre ad Euro 29.750,97 per Iva 22 %, per un importo totale di Euro 164.982,63, come di seguito dettagliati:

Tipologia di strumento in manutenzione	Prezzo mensile unitario offerto	QTA stimati nel periodo di durata contrattuale	servizi Importo totale (IVA esclusa)
PC desktop (comprensivo di monitor)	€ 1,25	8.400	€ 10.500,00
Pc portatile (comprensivo di eventuale monitor e tastiera aggiuntiva)	€ 2,00	2.400	€ 4.800,00
Stampanti individuali	€ 1,70	516	€ 877,20
Stampanti di rete e plotter	€ 6,50	675	€ 4.387,50
Periferiche	€ 1,00	300	€ 300,00
Sub TOTALE			€ 20.864,70

Servizi IMAC stimati e figure professionali richieste	Quantità stimata nel periodo di durata contrattuale	Prezzo unitario offerto	Importo offerto totale (IVA esclusa)
Servizi IMAC di installazione di PC e portatili	42	€ 81,60	€ 3.427,20
Servizi IMAC di installazione periferiche varie e monitor aggiuntivi	30,75	€ 38,91	€ 1.196,48
Servizi IMAC di installazione stampanti di rete e plotter	7,5	€ 60,25	€ 451,88
Servizi IMAC di spostamento attrezzature	60	€ 34,65	€ 2.079,00

Servizi IMAC di dismissione attrezzature tramite donazione	8	€ 12,30	€ 98,40
Servizi IMAC di revisione ergonomica delle postazioni di lavoro informatiche	25,5	€ 10,00	€ 255,00
Tecnico specialista di help desk di 2° livello	8	€ 45.617,00 (annuale)	€ 91.234,00
Coordinatore e dispatcher	0,25	€ 62.500,00 (annuale)	€ 15.625,00
Sub TOTALE			€ 114.366,96
TOTALE IVA esclusa			€ 135.231,66
IVA 22%			€ 29.750,97
TOTALE IVA inclusa			€ 164.982,63

Art. 3
Durata del contratto

1. Il presente Contratto ha decorrenza dall'avvio dell'esecuzione delle attività sino al 30 settembre 2017.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.
3. Se, per qualsiasi motivo, venga a cessare l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni/servizi, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Art.4
Corrispettivi e articolazione dei servizi

1. Il corrispettivo per le attività che verranno svolte con riferimento all'art. 2, è fissato in Euro 135.231,66 oltre ad Euro 29.750,97 per Iva 22 %, per un importo totale di Euro 164.982,63, relativi al periodo di cui all'art. 3 che precede.

Art. 5
Condizioni per l'erogazione dei servizi

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli immobili della Amministrazione, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della Amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale

e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Amministrazione procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Amministrazione.

11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:

a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;

b. prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dalla Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;

c. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;

d. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Amministrazione.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Amministrazione in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato Tecnico.

4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.

5. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.

6. Il fornitore riconosce alla Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

7. Nel caso in cui il Fornitore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere autorizzazione alla Amministrazione.

8. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 6 e 7 l'Amministrazione si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata da curriculum della nuova

risorsa. L'impresa, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

9. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione della Amministrazione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo articolo d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del medesimo decreto, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

8. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Amministrazione che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

Articolo 8

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto e previa verifica da parte della Amministrazione della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti.

2. Le fatture dovranno essere emesse a saldo delle prestazioni eseguite, a decorrere dall'avvio di esecuzione del contratto.

3. Ciascuna società componente il R.t.i., relativamente alle attività e quote di partecipazione di propria competenza - come previsto nell'atto notarile Rep. n. 52.824, raccolta n. 25.427, del 28 maggio 2013, registrato presso il competente ufficio territoriale di Bologna 2 dell'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 29 maggio 2013 al n. 8764, serie 1T avanti al Notaio Rita Merone, Notaio in Bologna e con la specificazione di cui alla certificazione notarile del 29/06/2015- emetterà regolari fatture nei confronti della Re-

gione per l'importo corrispondente ai servizi resi, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG.2015.200894 del 26 marzo 2015;

4. I pagamenti per parte imponibile verranno effettuati a favore di Webkorner S.r.l. di Montevarchi, AR, capogruppo mandataria del RTI con DNA Servizi Informatici S.r.l. di Marzabotto, BO (mandante), mentre il pagamento per la quota relativa all'IVA verrà effettuato a favore dell'Agenzia delle Entrate in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG.2015.72809 del 5 febbraio 2015;

5. Le fatture andranno emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, successivamente alla verifica di conformità, emissione del relativo certificato nonché del certificato di pagamento.

6. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente Contratto, il CIG e il CUP e dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice OOUJHV;

7. L'importo delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente n. 602545, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: CIN O ABI 08811 CAB 71540 IBAN IT1600881171540000000602545.

8. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m., nel rispetto della vigente normativa contabile, dalla delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., dal D.Lgs. 9 ottobre 2012, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG.2015.200894 del 26 marzo 2015. L'emissione delle fatture dovrà essere fatta sulla base dell'accertamento delle prestazioni effettuate e all'emissione dei certificati di verifica di conformità e di pagamento.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.

11. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

Articolo 9

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 saranno comunicati dal fornitore.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..

4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..

5. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla l'Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.

7. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto, di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m..

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 comma 2 del D. lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È fa-

coltà della Amministrazione richiedere copia del contratto tra il fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

Articolo 10 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 11 Penali

1. Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla AMMINISTRAZIONE penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali che saranno commisurate ai giorni di ritardo e nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
2. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla AMMINISTRAZIONE per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
3. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.

Articolo 12 Garanzia definitiva

1. Il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti della Amministrazione a far data dalla stipula del Contratto.
6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della Amministrazione.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Amministrazione.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 13 Sicurezza, privacy e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai propri dipendenti.

Articolo 14 Risoluzione

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, l'Amministrazione potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

2. In ogni caso l'Amministrazione potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;

b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;

f) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;

g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

h) nei casi e modi previsti dagli artt. 108 e 110 del D.lgs. 50/2016.

3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Amministrazione, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.

5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 15 Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'AMMINISTRAZIONE. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

3. La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review - 2 o riduzione spesa a servizi invariati) e successive modifiche.

Articolo 16 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.

Articolo 17 Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016 nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.

2. Il subappalto è autorizzato dalla Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione atte-

stante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, dello svolgimento delle attività allo stesso affidate.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

4. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 L. n. 575/1965.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D. lgs. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Su richiesta della Amministrazione il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.

11. Il Fornitore potrà avvalersi del subappalto per Quota parte di tutte le attività dettagliate nella ripartizione delle attività, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

13. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.

14. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dalla Amministrazione. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Amministrazione risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 18

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 19

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

Articolo 20
Responsabile delle prestazioni

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti della Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile sono:
 - . numero di telefono 055.9850197; numero di fax: 055.9850208;
 - . indirizzo e-mail: webkorner@legalmail.it - amministrazione@webkorner.it

Articolo 21
Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi degli artt.31, 101 e 111 del D.lgs. 50/2016, tenuto conto delle Linee guida dell'ANAC approvate con deliberazione n. 1096/2016:

- il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio ICT regionale
- le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto verranno svolte da Cristiano Annovi.

Articolo 22
Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Amministrazione sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle prestazioni dei servizi oggetto del medesimo.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune al Contratto.

Articolo 23
Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Articolo 24
Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 25
Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

Articolo 26
Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. L'attività di cui al presente contratto, ricomprende il seguente trattamento di dati personali:
 - Configurazione, assegnazione, gestione delle attrezzature informatiche per le postazioni di lavoro per conto del titolare e di altri titolari

- gestione dei sistemi di autorizzazione in funzione dei profili di autorizzazione alle cartelle condivise, alle banche dati, alle applicazioni, per conto del titolare e di altri titolari
- gestione degli utenti di dominio/rersdm

2. L'attività di cui al presente contratto comporta la designazione del Fornitore quale responsabile esterno del suddetto trattamento, secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e con le modalità, i compiti e le funzioni definitive.;

3. I compiti del Fornitore, quale responsabile esterno del suddetto trattamento, sono i seguenti:

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003, e nel rispetto delle policy regionali di seguito indicate:

- Disciplinare tecnico per la gestione degli incidenti di sicurezza informatica della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (Determinazione n. 7222 del 30/05/2012);

- Disciplinare tecnico per Amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (Determinazione n. 597 del 23/01/2012);

- Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa (Determinazione 14852 del 17 novembre 2011);

- Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Ente per l'attività lavorativa con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni, da applicare nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (Determinazione n. 6928/2009)

- Disciplinare tecnico per l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali nella Giunta (Determinazione n. 2650/2007)

- Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta (Determinazione n. 2651/2007)

b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali;

d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;

e) fornire al responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti o il Responsabile della sicurezza;

h) di fornire al Titolare, in ragione dei servizi di amministrazione di sistema forniti in insourcing, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espletteranno, nell'ambito dell'incarico affidato con il presente affidamento, funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore/i di sistema da parte del Titolare il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi effettuati dagli amministratori di sistema designati;

i) al momento del rilascio di nuovi sistemi e/o applicativi, o di sue modifiche/integrazioni, il Responsabile esterno designato dovrà attestare la conformità dello/degli stesso/i alle disposizioni dell'Allegato B) del D.Lgs. n. 196/2003 (come stabilito dalla Regola 25 dello stesso Allegato B), utilizzando l'apposito fac-simile che il Titolare del trattamento metterà a disposizione del Fornitore.

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:

a) nell'invio di specifici report a cadenza temporale e/o a richiesta in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni

. l'attestazione di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali che si assumono applicabili in relazione alla natura dell'incarico affidato;
. l'attestazione di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c;
. l'attestazione di aver designato gli incaricati dei trattamenti di dati personali, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi.
. adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
. predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione).
In caso di prolungamento del presente affidamento la presente designazione è da intendersi operante ed efficace

Articolo 27 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:
a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze eventualmente occorrenti;
c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali.
2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico il Fornitore medesimo.

Articolo 28 Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 29 Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario

Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 30 Patto di integrità

Viene allegato quale parte integrante del presente contratto il Patto di integrità che viene sottoscritto insieme con il contratto stesso.

Articolo 31 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

In fede e a piena conferma di quanto sopra, le Parti sottoscrivono come segue.

<p>Per Regione Emilia-Romagna Dirigente Professional "Presidio delle attività di progettazione e sviluppo applicativo" nominata con lettera PG/2017/0434271 del 12/06/2017 in sostituzione della Responsabile del Servizio ICT Regionale <firmato digitalmente></p>	<p>Webkorer S.r.l. Il Legale Rappresentante Dott. <firmato digitalmente></p>
---	--

Il sottoscritto Dott., quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

<p>Webkorer S.r.l. Il Legale Rappresentante Dott. <firmato digitalmente></p>
--

**PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
REGIONALI**

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti

negoziali" del D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

<p>Per Regione Emilia-Romagna Dirigente Professional "Presidio delle attività di progettazione e sviluppo applicativo" nominata con lettera PG/2017/0434271 del 12/06/2017 in sostituzione della Responsabile del Servizio ICT Regionale <firmato digitalmente></p>	<p>Webkornor S.r.l. Il Legale Rappresentante Dott. <firmato digitalmente></p>
---	---

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/11578

IN FEDE

Grazia Cesari

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE, in sostituzione del Responsabile del Servizio in sostituzione del Responsabile del Servizio "Gestione della spesa regionale", Marina Orsi, come disposto dalla nota Direttore generale "Risorse, Europa, innovazione e istituzioni" prot.PG/2017/434271 del 12/06/2017

esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/11578

IN FEDE

Onelio Pignatti